

**TRIBUNALE DI SAVONA - SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 700 cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra SANTAGADA avv. Maria Vittoria, nata a Massafra (TA) il 15.6.1971 (C.F.: SNT MVT 71H55 F027H), residente a Milazzo (ME), Via Tommaso De Gregorio, s.n., domiciliata, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, presso l'avv. Giovanni Marchese (fax 090/679645 - pec: [marchese.giov@pec.giuffre.it](mailto:marchese.giov@pec.giuffre.it)), che la rappresenta e difende per procura posta in calce al presente atto, con domicilio anche presso lo studio dell'avv. Daniela Rosano (fax 019827996 – pec: [daniela.rosano@ordineavvocatisv.it](mailto:daniela.rosano@ordineavvocatisv.it)), in Savona, Via Verzellino, 6/1,

premessò

che la prof.ssa Maria Vittoria Santagada è docente di posto comune, per la classe di concorso A046 (scienze giuridico – economiche), in servizio, con sede di titolarità presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ed assegnata all'Istituto Superiore “Mazzini - Da Vinci” di Savona;

che la ricorrente è portatrice di handicap (come riconosciuto dal verbale di visita medica presso l'Inps di Messina del 26.3.2018) e titolare del beneficio della precedenza assoluta “ex lege” 5.2.1992 n. 104 (art. 21, commi 1 e 2: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi ... , assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”), come statuito dal decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, cpc, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. del 12.4.2019 con cui è stata riconosciuta una invalidità superiore ai due terzi (82%) a far data dal mese di dicembre 2016;

che la deducente ha partecipato alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, presentando presso la sede scolastica di titolarità la domanda di trasferimento interprovinciale, per la quale le sono stati riconosciuti punti 34 (+ 6 = 40, per il comune di ricongiungimento di Milazzo dove risiede), nella quale ha rappresentato (allegando la relativa documentazione) di essere titolare di precedenza assoluta “ex lege” n.



104/1992, e dove ha indicato, come sede di preferenza, nell'ordine, il Comune di Milazzo (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esso), il Comune di Barcellona P.G. (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esso), il Comune di Messina (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esso), il Comune di Capo D'Orlando (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esso), la provincia di Messina (e quindi tutte le scuole esistenti all'interno di esse); ed altre sedi vicine;

che, nonostante il possesso di tale precedenza assoluta, con email del 29.6.2020, il MIUR ha comunicato alla prof.ssa Santagada che il movimento richiesto non era stato accolto, con la conseguenza che la stessa è rimasta nella sede di titolarità a Savona presso l'I.I.S.S. Mazzini – Da Vinci;

che la ricorrente ha presentato reclamo in data 9.7.2020, rappresentando l'erroneità del mancato accoglimento del trasferimento, nonostante fosse titolare di precedenza assoluta;

che il mancato accoglimento della domanda di trasferimento è, assolutamente, illegittimo dal momento che, per le operazioni di mobilità 2020/2021, vi erano posti disponibili, addirittura, nella sua città di residenza, a Milazzo, nella limitrofa Barcellona P.G., oltre che a Messina e a Capo D'Orlando, che sono stati assegnati a colleghi privi di tale precedenza assoluta, con la conseguenza che la ricorrente è rimasta titolare di una sede di lavoro situata ad una distanza di circa 1.200 km rispetto alla propria residenza, con gravissimo pregiudizio ed in violazione della normativa sopra richiamata;

che, infatti, come si evince dall'elenco dell'organico di diritto dell'USP di Messina, approvato con decreto del dirigente n. 9060 del 18.6.2020, risultavano disponibili per le operazioni di mobilità, per l'anno scolastico 2020/2021, posti A046 Scienze Giuridico Economiche, anche sul potenziamento a Messina e nella provincia;

che, in particolare, per quanto si evince dal bollettino dei trasferimenti dell'USP di Messina del 29.6.2019 (di cui si allega anche uno stralcio, relativo alla classe di concorso A 046), approvato con il decreto del dirigente n. 9641 del 29.6.2020, i posti indicati per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche, benchè richiesti con la



domanda di trasferimento, risultano assegnati a docenti non titolari della precedenza assoluta “ex lege” n. 104/1992, in pregiudizio dei diritti della ricorrente;

che, in ordine alle operazioni di mobilità in oggetto relative all’a.s. 2020/2021, appare evidente la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, perché il beneficio della precedenza della legge 104/1992 (art. 21) è assoluto e si applica a tutti i lavoratori portatori di handicap con grado di invalidità superiore a due terzi; per quanto anche, espressamente, confermato per i lavoratori della scuola (art. 601 D.Lgs n. 297/1994, commi 1 e 2: “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”) per i quali si parla, non a caso, di precedenza assoluta; ed, ovviamente, anche secondo i principi generali delle fonti, non può trovare limitazioni alcune né regolamentazione meno che mai da norme di natura contrattuale, come il CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 (applicato dal MIUR nel caso di specie, con validità per gli anni 2019, 2020 e 2021), che, sul punto (art. 13), deve essere disapplicato; ma anche perché non può essere riconosciuto tale beneficio solo ai trasferimenti provinciali e non anche a quelli interprovinciali e/o, comunque, subordinando i secondi ai primi, perché in tal modo verrebbero violati, oltre alla legge 104/1992 ed al D.Lgs 297/1994 che la richiama, anche i principi costituzionali di uguaglianza e di parità di trattamento, di diritto al lavoro, e diritto alla salute, oltre che in particolare l’art. 38 della Costituzione di cui la legge 104/1992 è diretta ed immediata applicazione;

che, quindi, il beneficio di cui si tratta costituisce una precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità (e quindi sui posti dichiarati disponibili per tali operazioni) non limitabile, nemmeno in parte, dalla contrattazione collettiva;

che, pertanto, alla luce dei fatti di causa e tenuto conto delle superiori considerazioni di diritto, deve ritenersi palese la lesione del diritto soggettivo della ricorrente e, quindi, l’illegittimità “in parte qua” del CCNI sulla mobilità del 6.3.2019 (tra cui l’art. 13 sul sistema delle precedenze), avente validità per gli anni 2019, 2020, 2021, come



anche dell'O.M. n. 182 del 23.3.2020 (tra cui l'art. 9, comma 12, che richiama, sul punto, il citato CCNI sulla mobilità), che vanno disapplicati; applicandosi direttamente quanto previsto dall'art. 21, comma 1 e comma 2, della legge 104/1992, richiamata dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/1994;

che, a tal riguardo, sulla natura precettiva di tali norme e sulla natura assoluta del diritto di precedenza, si è pacificamente espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS.UU., 27.3.2008 n. 7945) e quella di merito (per analogia, possono citarsi: la sentenza n. 1001 del 21.7.2020 del Tribunale di Messina; la sentenza n. 592/2019 del Tribunale di Messina; la sentenza n. 841 del 4.7.2018, del Tribunale di Patti; l'ordinanza ex art. 700 cpc del 2.9.2019 del Tribunale di Patti; l'ordinanza ex art. 700 cpc dell'1.8.2018 del Tribunale di Messina); che, ad esempio, si può citare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Messina n. 592/2019, applicabile anche al caso di specie (applicandosi la precedenza assoluta per entrambe le ipotesi previste dall'art. 21 e dall'art. 33 della legge n. 104/1992) dove si legge quanto segue: *"... A riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. N. 7945 del 27.3.2008) hanno quindi affermato: "La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio – ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato; ed invero la maggior tutela*



accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella – altrettanto meritevole di tutela – ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto – lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996). In questa occasione la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a far superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)". Deve quindi considerarsi che il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.p.c.. Ora, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al “ lavoratore di cui al comma 3 [il] diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza,



nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009. Se è vero, poi, che l'art. 601 rinvia all'art. 33 e, quindi, anche alla locuzione “ove possibile”, locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l'art. 601 nel secondo comma specifica che “le predette norme [cioè gli articoli 21 e 33] comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”. Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l'art. 601 non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la P.A. In altri termini, la “precedenza” nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost. Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni oggetto di censura non può non rilevarsi la nullità dell'art. 13 del CCNI nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio affetto da handicap grave (accordandola invece alla persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile, criterio che appare estraneo a qualunque esigenza organizzativa della PA).”;

che, peraltro, sotto il profilo processuale, appare opportuna l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti della medesima classe di concorso della ricorrente A046 che hanno partecipato alle operazioni di mobilità 2020/2021 ed ottenuto il trasferimento, in particolare di quelli sprovvisti della precedenza assoluta “ex lege” 104/1992;

che, infatti, si osserva che, dal bollettino delle operazioni di mobilità dell'USP di Messina approvato con decreto dirigenziale n. 9641 del 29.6.2020, prodotto agli atti, risulta l'esistenza di posti relativi alla classe di concorso A046, disponibili ed utilizzati nelle operazioni di mobilità in questione, assegnati a docenti sprovvisti della precedenza assoluta “ex lege” 104/1992; in particolare, nel caso di specie, si



tratta dei seguenti docenti: Di Blasi Tiziana (assegnata nel comune di Milazzo presso l'I.I. Leonardo Da Vinci, con punti 193,00); D'Arrigo Gabriella (assegnata nel comune di Barcellona P.G. presso l'ITT Copernico, con punti 68); Visco Antonella (assegnata nel comune di Messina all'Istituto Antonello, con punti 36,00); Ialacqua Daniele (assegnato nel comune di Messina, all'Istituto Caio Duilio, con punti 157,00); Anastasi Giovanna (assegnata nel comune di Capo D'Orlando, al Liceo Lucio Piccolo, con punti 32,00), in pregiudizio al diritto di scelta e di precedenza assoluta della sede in capo alla ricorrente;

che, ai fini della notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nel bollettino l'indicazione di residenza e gli altri dati identificativi, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 cpc (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona;

che sussistono i presupposti di cui all'art. 700 cpc;

che, infatti, oltre al "fumus boni iuris" del ricorso, per le ragioni di fatto e di diritto, sopra esposte, appare evidente il pregiudizio grave ed irreparabile;

che, invero, la ricorrente, pur avendo diritto alla mobilità, si vedrà costretta a svolgere la sua attività presso la sede di titolarità all'"I.I.S.S. Mazzini –Da Vinci" di Savona, a distanza di oltre 1.200 km dalla propria residenza, quando, invece, avrebbe dovuto essere trasferita in una delle sedi richieste disponibili a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021;

che, addirittura, stante la disponibilità del posto a Milazzo, oltre che a Barcellona P.G. e poi a Messina, la ricorrente, nelle more, verrebbe privata del suo diritto di scelta ex lege 104/1992 della sede più vicina alla sua residenza a Milazzo (dove peraltro, per la sua patologia, è in cura presso l'Ospedale civile), oltre che nelle altre sedi limitrofe disponibili, sopra anche indicate;

ciò premesso, la prof.ssa Maria Vittoria Santagada, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On. Tribunale del Lavoro di Savona, in via di urgenza, voglia accogliere le seguenti



## DOMANDE

1) Preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, sprovvisti di diritto di precedenza “ex lege” 104/1992 - Di Blasi Tiziana (assegnata nel comune di Milazzo presso l’I.I. Leonardo Da Vinci, con punti 193,00); D’Arrigo Gabriella (assegnata nel comune di Barcellona P.G. presso l’ITT Copernico, con punti 68); Visco Antonella (assegnata nel comune di Messina all’Istituto Antonello, con punti 36,00); Ialacqua Daniele (assegnato nel comune di Messina, all’Istituto Caio Duilio, con punti 157,00); Anastasi Giovanna (assegnata nel comune di Capo D’Orlando, al Liceo Lucio Piccolo, con punti 32,00) - non risultando nel bollettino della mobilità alcuna indicazione di residenza né di estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall’art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e/o anche quello di Savona;

2) Nel merito, in via d’urgenza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 700 cpc, per ottenere una decisione in via anticipata rispetto ai tempi occorrenti per ottenere una decisione con sentenza, dal momento che “nelle more” verrebbe pregiudicato anche il suo diritto di scelta della sede, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione “in parte qua” del CCNI del 6.3.2019 (art. 13) e dell’O.M. n. 182 del 23.3.2020, in quanto illegittimi - il diritto della prof.ssa Maria Vittoria Santagada, in relazione alla precedenza assoluta “ex lege” 104/1992 (in combinato disposto con l’art. 601 del D.Lgs n. 297/1994) ed alla disponibilità dei posti per le operazioni di mobilità, così come anche richiesto nella domanda di trasferimento per l’a.s. 2020/2021, con decorrenza giuridica 1.9.2020, all’assegnazione della sede di titolarità, innanzitutto, nelle scuole ivi indicate, e, quindi, innanzitutto, a Milazzo (ME), nonché a Barcellona P.G. (ME), a Messina, a Capo D’Orlando (ME), e/o, comunque, anche in soprannumero, nelle sedi prescelte, nell’ordine di preferenza indicato nella domanda di trasferimento;

3) In ogni caso, conseguentemente, adottare i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando, immediatamente, all’USP di Messina e/o all’USP di Savona e/o al MIUR, per quanto





di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede di titolarità spettante di diritto, in esito alle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2020/2021;

4) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, quali l'USP di Savona e/o l'USP di Messina, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione, anche in ordine al risarcimento danni.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, e che il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si produce documentazione come da indice.

Messina, 22.7.2020

avv. Giovanni Marchese

